

GENESI E SVILUPPO
DEL PRINCIPIO “NUNQUAM TRANSEUNT
IN REM IUDICATAM CAUSAE
DE STATU PERSONARUM”.

CONSIDERAZIONI STORICO-CRITICHE

ORIGINS AND DEVELOPMENT OF THE PRINCIPLE
“NUNQUAM TRANSEUNT IN REM IUDICATAM CAUSAE
DE STATU PERSONARUM”:

HISTORICAL-CRITICAL CONSIDERATIONS

MARC TEIXIDOR

RIASSUNTO · L'origine del principio secondo il quale *nunquam transeunt in rem iudicatam causae de statu personarum* è stato individuato nella decretale *Lator* (x.2.27.7), anche se l'istituto non sembra derivare dalla decretale ma dal suo *summarium*. La giustificazione *ob periculum animae* che tradizionalmente diede la dottrina dei decretalisti presentò notevoli punti di debolezza e criticità. La codificazione piano-benedettina e la dottrina posteriore superarono tale giustificazione e spinsero la dottrina a ricercare nuove linee di giustificazione.

PAROLE CHIAVE · giudicato, cause sullo stato delle persone, *periculum animae*.

ABSTRACT · The origin of the principle according to which *nunquam transeunt in rem iudicatam causae de statu personarum* has been identified in the decretal *Lator* (x.2.27.7), although the institution does not seem to derive from the decretal but from its *summarium*. The justification *ob periculum animae* traditionally given by the doctrine of the decretalists presented some notable weak points and critical aspects. The 1917 codification and the subsequent doctrine marked the decline of this justification and pushed the doctrine to seek new strands of justification.

KEYWORDS · *res iudicata*, Cases Concerning the Status of Persons, *periculum animae*.

Sommario: 1. L'origine della formulazione del principio e la necessità di trovare un fondamento “ex novo”. – 2. La linea classica di giustificazione del privilegio:

m.teixidor@pusc.it, Professore incaricato di Diritto processuale canonico, Facoltà di Diritto Canonico, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, Italia.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*double-blind peer review*).

la nozione di “periculum animae” e di “ratio peccati”. – 3. Perplessità e criticità nell’applicazione del “nunquam transeunt” legate alla sua giustificazione “ob periculum animae”. – 4. Sviluppo della giustificazione del “nunquam transeunt” in base al “periculum animae” fino al codice piano-benedettino e la dottrina posteriore. – 5. Conclusioni.

1. L’ORIGINE DELLA FORMULAZIONE DEL PRINCIPIO
E LA NECESSITÀ DI TROVARE UN FONDAMENTO “EX NOVO”

IL can. 1643 CIC stabilisce che non passano mai in giudicato le cause sullo stato delle persone. La disposizione in esame non è certo nuova, rappresenta una eredità storica e una delle particolarità più note dell’ordinamento processuale della Chiesa. Nella sua genesi si attribuisce un particolare ruolo alla decretale *Lator* (x.2.27.7),¹ di Alessandro III (ca 1100-1181),² che rappresenterebbe l’origine dell’istituto.³ A questo proposito devono farsi due osservazioni.

La prima è che il principio *nunquam transeunt in rem iudicatam causae de statu personarum* non si desume direttamente dal testo della decretale.⁴ Il

¹ Per le *auctoritates* riferite del *Liber Extra* e del Decreto intendasi sempre il riferimento all’edizione di Friedberg e Richter del 1879. Per la glossa abbiamo consultato: GRATIANUS, *Decretum Gratiani emendatum et notationibus illustratum una cum glossis Gregori XII Pont. Max. iussu editum*, Lugduni, 1584; GREGORIUS IX, *Decretales D. Gregorii Papae IX suae integritati una cum glossis restitutae*, Lugduni, sumptibus Horatii Cardon., 1613. Nelle citazioni delle opere più antiche si indicano, dopo il riferimento ai fogli o alle pagine e preceduti da virgola, ulteriori suddivisioni presenti nel foglio o nella pagina, allo scopo di agevolare la localizzazione del brano citato o riferito. Le citazioni della glossa si riportano tra apici doppi. Allo scopo di rendere i riferimenti più chiari, si riportano per esteso i nomi e cognomi dei decretisti e decretalisti nelle citazioni in calce, non invece nella bibliografia.

² Bisogna subito avvertire che la decretale *Lator*, prima della sua apparizione nel *Liber Extra*, compare già nella *Compilatio prima* (libro II, titolo XIX, capitolo 9), opera di Bernardo di Pavia. Tancredi di Bologna fu uno dei glossatori della *Compilatio prima*. Cf. E. A. FRIEDBERG, *Quinque compilationes antiquae nec non Collectio Canonum Lipsiensis*, Graz, Akademische Druck und Verlagsanstalt, 1956, p. 20; M. TEIXIDOR, *La cosa juzgada en las causas sobre el estado de las personas: evolución histórica, situación actual y perspectivas de desarrollo*, Roma, EDUSC, 2021, pp. 172-177.

³ Sul punto possono vedersi F. SALERNO, *Precedenti medioevali del processo matrimoniale canonico*, in *Il processo matrimoniale canonico*, a cura di C. Gullo, P. A. Bonnet, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1994, pp. 73-74; F. DELLA ROCCA, *Saggi di diritto processuale canonico*, Padova, CEDAM, 1961, pp. 5-6; L. MUSSELLI, *Il concetto di giudicato nelle fonti storiche del diritto canonico: dalle origini al XVII secolo*, Padova, CEDAM, 1972, p. 44.

⁴ «*Lator praesentium W. (parochianus vester) sua nobis insinuatione monstravit, quod, quum (in facie ecclesiae) quandam mulierem (viduam A. nomine) legitime desponsasset, et carnalis esset copula subsecuta, inter eos scandalum est subortum, cuius occasione praedictus vir debitum ei (coniugale) subtraxit. Consanguinei vero (iam dictae) mulieris hoc molestum habentes, (coram vobis) quaestionem moverunt proponentes, quod mulierem invitam et renitentem, nec aetatis aptae matrimonio existentem duxisset uxorem. Et quoniam idem (vir, sicut nobis proponitur), vitam cupiebat agere dissolutam, demum, utriusque studio interveniente, fuerunt minus rationabiliter separati. Nolentes igitur*

Pontefice ordina al vescovo di Norwich e al suo arcidiacono che, se viene accertato che i coniugi furono *minus rationabiliter separati*,⁵ si proceda senza indugio alla riabilitazione del matrimonio ingiustamente dichiarato nullo. In nessun momento la decretale si riferisce al passaggio o meno in giudicato. Dal testo della decretale può desumersi che una sentenza passata in giudicato può subire una revisione in presenza di giusti e ragionevoli motivi e persino una rescissione se viene dimostrata l'esistenza di qualche vizio. La scomparsa della *res iudicata* può indicare un risultato possibile, ma non può costituire una proprietà aprioristica della sentenza, e tanto meno di un determinato tipo di cause.⁶

La seconda osservazione è che il principio si desume non dalla decretale ma dal suo *summarium*. I *summaria capitulorum* del *Liber Extra* erano le brevi rubriche che accompagnavano e precedevano le *auctoritates*; non avevano valore normativo e spesso erano aggiunte posteriormente da parte di editori privati.⁷ Il *summarium* di x.2.27.7 recita così: «*Sententia lata contra matrimonium nunquam transit in rem iudicatam; unde quandocumque revocatur, cum*

matrimonia canonicè contracta levitate quadam dissolvi, (discretioni vestrae per apostolica scripta praecipiendo) mandamus, quatenus, si vobis constiterit, eos per iudicium ecclesiae non fuisse legitime separatos, ecclesiamque deceptam, ipsos (contradictione et appellatione cessante) faciatis sicut virum et uxorem insimul permanere» (x.2.27.7). Non è facile determinare con chiarezza attraverso quale meccanismo processuale si procede a tale riabilitazione. Il regime processuale della *querela*, antecedente della *nova causae propositio*, si trova ancora in stato embrionale. L'ipotesi in esame sembra per certi versi corrispondere ad un'implicita *restitutio in integrum*, anche se non è da escludersi una revocazione *ex officio* effettuata dal Vescovo di Norwich, su indicazione del Pontefice, una volta verificata l'ingiustizia della pronuncia. Sul punto rimandiamo a M. TEIXIDOR, *op. cit.*, pp. 284-296.

⁵ L'avverbio *rationabiliter* non è di contenuto univoco. Secondo Musselli, per i decretisti riguarderebbe sia aspetti di merito quanto di procedura (cf. L. MUSSELLI, *op. cit.*, p. 25). Balbi fa notare che tante volte l'aspetto procedurale si rendeva col termine *ordinabiliter* (cf. R. BALBI, *La sentenza ingiusta nel «Decretum» di Graziano*, Napoli, Jovene, 1990, pp. 145, 154). Anche se sono osservazioni degne di attenzione, va ribadito che non ci troviamo dinanzi a categorie e tassonomie nettamente tratteggiate e che un decretista così noto come Paucapalea sembra considerare il termine unicamente sotto il profilo processuale (cf. PAUCAPALEA, *Summa über das Decretum Gratiani*, a cura di J. F. Von Schulte, Aalen, Scientia, 1965, p. 78, sub C. 11, q. 3). Della Rocca sembra propendere per una valenza prettamente processuale del termine (cf. F. DELLA ROCCA, *op. cit.*, p. 10).

⁶ In senso contrario: V. CINTI, *La disciplina della «res iudicata» nel Decreto di Graziano e nelle Decretali di Gregorio IX, «Apollinaris»* 73, 1 (2000), p. 349; J. L. LÓPEZ ZUBILLAGA, *La doble decisión conforme en el proceso canónico*, Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca 2003, p. 98.

⁷ Cf. A. M. STICKLER, *Historia iuris canonici latini: institutiones academicae. I. Historia fontium*, Roma, Libreria Ateneo Salesiano, 1985, p. 248; B. KURTSCHIED, F. A. WILCHES, *Historia iuris canonici. Tomus 1. Historia fontium et scientiae iuris canonici*, Romae, Officium Libri Catholici, 1943, p. 183; A. VAN HOVE, *Prolegomena ad Codicem juris canonici*, Mechelen-Roma, H. Dessain, 1945, p. 360.

constat de errore». Curiosamente, già il can. 1903 CIC17 e l'odierno can. 1643 CIC riportano soltanto la prima parte del *summarium*, omettendo invece la seconda. Ma proprio in questa seconda locuzione (*unde quodcumque revocatur cum constat de errore*) si trova il punto chiave per capire la portata dell'intero *summarium*: il peso del meccanismo revocatorio si trova nella prova del vizio o dello sbaglio, per cui una volta accertato un errore nella sentenza (matrimoniale) allora questa andrà revocata, e quindi potremmo concludere che tale sentenza non è passata in giudicato e che, a dire il vero, non poteva mai passare in giudicato. Ma questa 'assenza' di giudicato è in verità la conseguenza di un successivo processo di cognizione (processo che implica vincere l'ostacolo dell'effetto preclusivo del giudicato e accertare il vizio da cui è infetta la sentenza), e non una proprietà aprioristica della sentenza. Forse sarebbe stato meglio ragionare non tanto a partire dall'idea di 'passaggio' in giudicato ma dalla prospettiva della 'revisione' del giudicato: ogniqualvolta in una causa (matrimoniale) si prova l'errore, la sentenza è revocabile quindi perde la forza della *res iudicata*.

A ciò si aggiunge il fatto che una della *auctoritates* del *Liber Extra*, la decretale *Sicut nobis* (x.2.20.9) del medesimo Alessandro III sembra risolvere una questione identica (una *deceptio Ecclesiae in re matrimoniali*) senza applicare il principio ipoteticamente desumibile dalla decretale *Lator*.⁸

Il *summarium* dunque non rispecchiava accuratamente la *ratio* giuridica applicata dalla decretale al caso concreto. Fu concretamente la prima parte del *summarium* quello che destò meraviglia in dottrina e che astraendosi dalla seconda si elevò pian piano alla categoria di principio. Questo principio rimase all'inizio in campo unicamente dottrinale, poiché come detto i *summaria* non avevano valore normativo. Era però solo questione di tempo che il principio ricevesse una formulazione normativa di carattere generale, e ciò avvenne con la costituzione apostolica *Dei Miseratione* di Benedetto XIV (1741).⁹

⁸ Cf. x.2.20.9. Ci fu una causa di nullità nella quale un teste depose dolosamente a favore dell'impedimento di consanguineità. Il matrimonio fu dichiarato nullo ma posteriormente si scoprì la falsità testimoniale, per cui c'erano ragioni per pensare che tale consanguineità non fosse vera. Il Pontefice dice che se le parti non hanno contratto nuove nozze non ci sarebbero problemi per procedere alla riabilitazione del primo matrimonio rescindendo la sentenza. Ma se le parti (o una di esse) hanno contratto successive nozze, allora soltanto si può punire i falsi testi ma il secondo vincolo si lascia impregiudicato. La glossa avvertì subito il contrasto con l'ipotetico principio consacrato nella decretale *Lator* ma senza troppe spiegazioni prese partito per x.2.27.7 (cf. Glossa a x.2.20.9, s.v. "migraverint"). I decretalisti si centrano più in aspetti secondari ma evitano di pronunciarsi sul contrasto con la *Lator*, osservando in merito che la preclusione di rimedi in caso di nozze successive è una questione di opportunità. Per un'analisi più completa vedasi M. TEIXIDOR, *op. cit.*, pp. 251-259.

⁹ Per un approfondimento sull'esegesi di x.2.27.7, sul tenore del *summarium* e sulla *Dei miseratione* come la prima formulazione normativa generale vera e propria del principio

Fermo restando dunque che il principio comincia ad acquisire fama attorno al *Liber Extra*, possiamo chiederci se il *summarius* fu il riconoscimento di una previa costruzione dottrinale esistente e condivisa oppure fu proprio il *summarius* che spinse l'approfondimento dottrinale. Se si esamina il Decreto di Graziano, i decretisti e gli autori dei primi *ordines iudiciorum* non si rinviene un vero e proprio precedente, fuorché timide osservazioni che portano a escludere che il non passaggio in giudicato fosse allora qualcosa di assodato e pienamente ammesso.¹⁰ Un'eccezione si trova però nell'opera di Ugucione.

Nel suo commento a C. 35, q. 9, Ugucione stabilisce una differenza *a priori* tra cause che ingenerarono *periculum animae* e cause che non ingenerano questo tipo di pericolo. Le cause che producono *periculum animae* sono le cause legate ai sacramenti (matrimonio, ordine, battesimo). Ugucione difende che questo tipo di cause devono potersi ritrattare se si dimostra la loro falsità *etiam post millenium*, perché in esse è in gioco la salvezza dell'anima. Proprio a questo scopo sostiene Ugucione che le cause *ubi vertitur periculum animae* non passano in giudicato dopo la preclusione dell'appello. La tesi dell'Ugucione sembra sacrificare *ex ante* il passaggio in giudicato *elapso decennio* allo scopo di garantire la possibilità di perpetua ritrattazione delle cause in cui c'è *periculum animae*.¹¹ La tesi appare innovativa e rappresenterebbe la prima elaborazione dottrinale del principio del non passaggio in giudicato delle cause che oggi chiamiamo *de statu personarum*.¹² La decretale *Lator* non rappresenta né la prima statuizione normativa generale (che è molto poste-

del *nunquam transeunt* ci permettiamo di rimandare a M. TEIXIDOR, *op. cit.*, pp. 181-200; 454-461.

¹⁰ La C. 35, q. 9 non contiene nessuna deroga al passaggio in giudicato per nessun tipo di causa matrimoniale. Non ci sono tracce dell'esistenza di quest'assenza di giudicato negli *ordines iudiciorum* del periodo previo al *Liber Extra* (cf. M. TEIXIDOR, *op. cit.*, pp. 67-105; 161-170). Va notato che appunto Tancredi, che come glossatore della *Compilatio prima* conosceva bene la decretale *Lator*, seppur citandola nel suo *Ordo iudiciarius* non fa emergere in nessun momento deroga alcuna al giudicato (cf. *Pilii, Tancredi, Gratiae libri de iudiciorum ordine*, a cura di F. C. Bergmann, Aalen, Scientia, 1965, pp. 282-283). Bisogna aggiungere che la glossa al Decreto, dove a volte compare l'idea di una limitazione al passaggio in giudicato (cf. Glossa C. 35, q. 9, pr., s.v. "unde quaeritur"), è posteriore alla stesura del Decreto e alla maggioranza dei decretisti. L'*apparatus* di Giovanni Teutonico si ritiene fosse stato elaborato nel 1215-1217, ma poi ci lavorò sopra Bartolomeo da Brescia che fra altre cose aggiunse riferimenti al *Liber Extra* (cf. J. GAUDEMET, *Les sources du droit canonique VIII^e-XX^e siècle*, Paris, Éditions du Cerf, 1993, p. 141).

¹¹ Cf. M. TEIXIDOR, *op. cit.*, pp. 102-105.

¹² In questo punto e tenendo conto delle tesi di Ugucione, Musselli avverte la necessità di ridimensionare il ruolo attribuito a x.2.27.7 (cf. L. MUSSELLI, *op. cit.*, p. 44). Sembra un po' eccessivo ritenere che il Decreto e la dottrina dei decretisti avrebbero condiviso lo stesso punto di vista ed elaborato autonomamente il principio che dopo si troverà nel *summarius* di x.2.27.7. In altre parole, non pare che Ugucione fosse una voce qualificata assieme ad altre, ma sembra essere quasi l'unica voce.

riore) né la prima formulazione di tipo dottrinale (anteriore e contenuta con più o meno chiarezza nell'opera di Uguccone). Potrebbe persino ipotizzarsi semmai che il *summarium* di x.2.27.7 avrebbe avuto nella *Summa decretorum* di Uguccone la propria fonte d'ispirazione.¹³

Il principio del non passaggio in giudicato, abbozzato da Uguccone e ritrovato dopo come *summarium* della decretale *Lator*, sembrò munito di una novità affascinante e innovatrice, il che però non esimeva dal trovare una solida giustificazione che consentisse a questo singolare principio di mettere radici e consolidarsi.

2. LA LINEA CLASSICA DI GIUSTIFICAZIONE DEL PRIVILEGIO: LA NOZIONE DI “PERICULUM ANIMAE” E DI “RATIO PECCATI”

Nella dottrina dei decretalisti classici dei secc. XIII-XV – soprattutto in occasione del commento a x.2.27.7 (decretale *Lator*) ma anche a x.2.27.10 (decretale *Tenor*) e x.2.27.11 (decretale *Consanguinei*) – la giustificazione della deroga al giudicato nelle cause che oggi chiamiamo *de statu* poggia sul concetto di *periculum animae*,¹⁴

¹³ A livello puramente ipotetico non si può escludere la possibilità. La decretale *Lator* compare per la prima volta nella *Compilatio Prima*, la cui data di elaborazione è fissata da Pennington nel periodo 1189-1190 (cf. K. PENNINGTON, *The Decretalists 1190-1234*, in *The history of medieval canon law in the classical period, 1140-1234 from Gratian to the Decretals of pope Gregory IX*, a cura di W. Hartmann, K. Pennington, Washington D.C., The Catholic University of America Press, 2008, p. 212). La *Summa decretorum* di Uguccone viene datata nel periodo 1188-1190 (cf. J. GAUDEMET, *op. cit.*, p. 136), quindi contemporanea alla raccolta di Bernardo di Pavia. Stickler ritiene poco probabile che la *Compilatio Prima* fosse precedente alla *Summa*, poiché Uguccone non la cita, il che sarebbe impensabile se ne fosse stato a conoscenza (cf. A. M. STICKLER, *op. cit.*, p. 226). Non è da scartarsi la possibilità che l'autore del *summarium* alla decretale *Lator* fosse a conoscenza dei commenti di Uguccone a C. 35, q. 9.

¹⁴ Il concetto di *periculum animae* come ragione giustificatrice del privilegio del non passaggio in giudicato si trova nella stragrande maggioranza dei decretalisti, sia nel suo commento a x.2.27.7, x.2.27.9 o x.2.27.11 sia nel commento ad altre fonti dove comunque riportano il principio: SINIBALDUS FLISCUS, *In quinque libros decretalium apparatus seu comentaria*, Lugduni, apud Carolum Pesnot., 1578, f. 310 r, 1, 2; HENRICUS DE SEGUSIO, *In secundum decretalium librum commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1581, f. 174 r; HENRICUS BOHIC, *In Quinque Decretalium libros Commentaria*, Venetiis, apud Haeredem Hironymi Scoti, 1576, p. 245; ANTONIUS DE BUTRIO, *Super secunda secundi decretalium*, Venetiis, apud Iuntas, 1578, f. 118 r, 7, 6; PETRUS DE ANCHARANO, *Super Secundo Decretalium*, Bononiae, apud Societatem Typographiae Bononiensis, 1581, f. 321 r; NICOLAUS DE TUDSCHIS, *Commentaria Tertiae Partis in Secundum Decretalium*, Vol. 5, Venetiis, apud Iuntas-Societas aquilae se renovantis, 1591, f. 54 v, 7, 6; IOANNES ANDREAE, *In secundum decretalium librum novella commentaria*, Venetiis, apud Franciscum Franciscium Senensem, 1581, f. 226 v; AEGIDIUS BELLEMÈRE, *In Secundam Secundi Decre. Lib. partem Praelectiones*, Lugduni, apud Senneton fratres, 1548, f. 72 r, 9; ALEXANDER DE NEVO, *In secundum Decretalium librum commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1583, f. 152 r, vi, 5. Bisogna però avvertire che alcuni decretalisti non sembrano porre troppa attenzione alla questione del *periculum animae*. È il caso di Goffredo di Trano che non accenna né al *periculum animae* né alla *ratio peccati* come elementi giustificatori del principio (cf. GOFFREDUS

già usato da Ugucione¹⁵ ma non approfondito da questo. Anche la glossa riporta il *periculum animae*.¹⁶ La fattispecie implicita di riferimento è sempre quella della decretale *Lator*, cioè la sentenza *pro nullitate iniuste lata*.

Gli autori del tempo accennano anche alla *ratio peccati* o *periculum peccati* quale ragione che giustificherebbe il non passaggio in giudicato. La sentenza non può consolidare uno stato di cose che favorisce che il peccatore rimanga nel suo peccato, ossia, la sentenza mai può offrire al peccatore un pretesto per rimanere nella sua errata posizione; perciò la presunzione di acquiescenza al deciso, che si desume dalla preterizione dell'appello, non può operare in questi casi, poiché le parti non possono mai ammettere acquiescenze col peccato.¹⁷

TRANSENSIS, *Summa super titulis Decretalium. Novissime cum repertorio et numeris principalium et emergentium questionum impressa*, Aalen, Scientia, 1968, p. 237). Francesco Zabarella sembra quasi non considerare la giustificazione del principio, oltre a ribadire che si tratta della particolarità di un determinato tipo di cause (cf. FRANCISCUS DE ZABARELLIS, *Super Secundo Decretalium*, Venetiis, apud Iuntas, 1602, f. 82 r, 1). Guglielmo Durante considera il *periculum animae* non tanto però come la giustificazione del *non transitus in rem iudicatam* ma come la possibilità di reagire contro la falsità processuale senza limite di tempo nelle *causae spirituales*, fra le quali le matrimoniali non sarebbero le uniche (cf. GUILIELMUS DURANTIS, *Speculum iuris [pars prima et secunda]*, Basileae, apud Ambrosium et Aurelium Frobenios fratres, 1574, p. 804, 9, n. 9).

¹⁵ Oltre Ugucione non ci risulta un uso rilevante del termine. Alcuni autori però hanno dato per scontata la presenza di questo *periculum animae* nella dottrina precedente al *Liber Extra*, il che a nostro modo di vedere risulta forse un pò eccessivo: L. MUSSELLI, *op. cit.*, p. 26; J. L. LÓPEZ ZUBILLAGA, *op. cit.*, p. 91; A. BETTETINI, *Verità, giustizia, certezza. Sulla cosa giudicata nel diritto della Chiesa*, Padova, CEDAM, 2002, pp. 49-58. Riconosce invece in questa tappa il carattere alquanto vago e frammentario della giustificazione F. DELLA ROCCA, *op. cit.*, p. 12.

¹⁶ Cf. Glossa x.2.27.7, s.v. "casus". L'elaborazione della glossa si prolungò quasi per trent'anni, dal 1234 fino al 1263, attraverso diverse fasi di redazione. Quest'ampio orizzonte temporale la fa necessariamente coincidere con lo sviluppo della dottrina decretalista classica. Sul punto, M. TEIXIDOR, *op. cit.*, pp. 190-192.

¹⁷ Si pensa soprattutto, anche se in modo implicito a volte, al pericolo di adulterio o concubinato. Riportiamo per tutti la spiegazione dell'Ostiense, nel suo commento a x.2.27.11 (decretale *Consanguinei*): «(...) est ratio, quia nulla sententia, nulla consuetudo, nullum vinculum potest peccatorem defendere in peccatis, ut patet in eo quod legitur» (HENRICUS DE SEGUSIO, *In secundum decretalium librum*, cit., f. 175 r, n. 3). La stessa idea si ritrova in IOANNES ANDREAE, *op. cit.*, f. 230 r, 6; ANTONIUS DE BUTRIO, *op. cit.*, f. 118 r, VII, 8; PETRUS DE ANCHARANO, *op. cit.*, f. 321 r; AEGIDIUS BELLEMÈRE, *op. cit.*, f. 68 v, 2 e 70 r, 1; ALEXANDER DE NEVO, *op. cit.*, f. 152 r, VI, 7; IOANNES DE ANANIA, *In Secundum et Tertium Decretalium lectura*, Lugduni, excudebat Petrus Fradin, 1553, f. 60 v, 3; IOANNES DE IMOLA, *Super secundo decretalium*, Lugduni, excudebat Georgius Regnault, 1549, f. 117 r. Così lo spiega, per esempio, Giovanni da Imola: «(...) secus ubi partes possunt sibi praeiudicare acquiescendo sententiae et sic vitium sententiae est remissibile propter partes; quia tunc si non appelletur transit sententia in rem iudicatam (...) dictum est sententia lata contra matrimonium non transire in rem iudicatam, quia tale vitium non est remissibile per partes» (IOANNES DE IMOLA, *op. cit.*, f. 177 r). È fondamentale capire che la preterizione dell'appello o la sua preclusione conducevano al passaggio in giudicato della

Oltre al *periculum animae* e al *periculum peccati* gli autori considerarono anche altre spiegazioni complementari. Spicca la convinzione dell'indisponibilità dell'oggetto della lite matrimoniale,¹⁸ sostenendo l'inefficacia del trascorrere del tempo come espediente sanante della situazione distorta¹⁹ per la valenza dello *ius divinum*, la cui contravvenzione blocca il passaggio in giudicato.²⁰

Dalle fonti consultate sembra che il *periculum peccati* sia un modo di spiegare il *periculum animae* o una sua concretizzazione. Il *periculum animae* viene spesso usato ma non si definisce troppo chiaramente in cosa consista; anche il *periculum peccati* viene usato frequentemente ma si offrono più dati al riguardo.²¹ È merito della dottrina dei decretalisti cominciare ad abbozzare la giustificazione del *nunquam transeunt in rem iudicatam* proponendo la tesi del *periculum peccati*. Tuttavia questa proposta presentava e desta tutt'ora alcune perplessità.

In primo luogo, la tesi è stata costruita dalla prospettiva dell'*angelus intellectualis*,²² cioè, uno spettatore onnisciente che dal di fuori conosce

sentenza, per cui il trascorso del *decendum* per appellare era ineccepibilmente interpretato come una sorte di acquiescenza col contenuto della decisione e nasceva la presunzione di giustizia della pronuncia. Sul punto rimandiamo a M. TEIXIDOR, *op. cit.*, pp. 261-264, 297-302.

¹⁸ Insiste sul punto Henri Bohic assieme all'Ostiense, chi mette a fuoco sia l'indisponibilità del vincolo matrimoniale sia il primato della verità che deve presiedere qualsiasi esercizio della funzione giurisdicente (cf. HENRICUS BOHIC, *cit.*, p. 325; HENRICUS DE SEGUSIO, *In quarundam decretalium librum commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1581, f. 32 v, 5).

¹⁹ Cf. HENRICUS DE SEGUSIO, *In secundum decretalium librum*, *cit.*, f. 174 r-174 v, VII, 2. La glossa riporta una idea convergente: "(...) *contra matrimonium non currit praescriptio*" (Glossa x.2.27.7, s.v. "permanere").

²⁰ Afferma chiaramente l'Ostiense che «*ubi sententia fertur contra legem divinam, non potest transire in rem iudicatam, ut in matrimonialibus*» (HENRICUS DE SEGUSIO, *In primum decretalium librum commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1581, f. 59 r, 26). Idee simili si trovano pure in IOANNES ANDREAE, *op. cit.*, f. 131 v, 9, 7.

²¹ La questione non è banale perché la tesi del *periculum peccati* è foriera di non poche complicazioni. Queste complicazioni sarebbero predicabili del *periculum animae* qualora si ritenga una nozione sinonima. Può osservarsi che alcuni autori usano il concetto di *periclitatio animae* quasi come sinonimo di *periculum animae*, e sembrerebbe che alla fine tale *periclitatio animae* o *periculum animae* si riconduca al *periculum peccati*. Leggasi quanto scrive Egidio Bellemère: «*sententia nunquam transit in rem iudicatam, quando scilicet ea servata periclitaretur, sicut in causa matrimoniali (...) quia tanto graviora sunt peccata*» (AEGIDIUS BELLEMÈRE, *op. cit.*, f. 72 r, 9). Il *periculum* o *periclitatio animae* è tale a causa del peccato. Noi dunque siamo dell'opinione che se il *periculum animae* aveva una propria autonomia concettuale alla fine il suo contenuto si rifece pian piano al *periculum peccati*. La dizione del *periculum animae* sopravvisse ma alla fine il suo contenuto fu quello del *periculum peccati*, che ne diventò un sinonimo.

²² Il concetto lo propose Wubbe e lo riprese Wacke: A. WACKE, *Res iudicata pro veritate accipitur*? *Le finalità della procedura civile romana tra principio dispositivo e principio inquisitorio*, in *Quid est veritas? Un seminario su verità e forme giuridiche*, a cura di C. Cascione, C. Masi Doria, Napoli, Statura, 2013, pp. 412-414; F. WUBBE, *Luchtledige rechtswetenschap*, in *Ex iusta causa*

tutti gli elementi del caso: questo spettatore onnisciente sa *ab initio* che c'è stata una *deceptio Ecclesiae* e che le parti (soprattutto se sono state loro a raggirare la situazione) possono commettere peccato. Lo spettatore onnisciente ha presente *ab initio* che la sentenza ha sbagliato circa un oggetto che è indisponibile. Lo spettatore onnisciente sa *ab initio* che la sentenza non potrà mai pregiudicare la verità e che dovrà essere rescissa. Lo spettatore onnisciente sa *ab initio* che quella sentenza non passa in giudicato, perché di *res iudicata* v'è soltanto la parvenza. Tuttavia nella realtà non agiscono degli *spettatori onniscienti* ma degli *operatori reali* che hanno conoscenze limitate e che hanno bisogno di un nuovo processo di cognizione per determinare se la sentenza che si presumeva giusta è in verità ingiusta, il che richiede appunto inficiare la fermezza che deriva dal giudicato. Un operatore reale non assume il non passaggio in giudicato come punto di partenza *ex ante* (è fuori della portata della sua conoscenza) ma come conseguenza dell'aver eseguito un ulteriore processo di cognizione. In altre parole: si può ammettere che in un determinato tipo di cause sia più facile la revisione eccezionale del giudicato, ma non si può ammettere che un determinato tipo di cause non passino in giudicato per la paura di una eventuale sentenza errata.²³

In secondo luogo, il peccato in senso formale si verifica laddove c'è coscienza informata nelle persone. Il peccato non è dunque un effetto automatico della sentenza sbagliata, poiché dipende dall'avvertenza della coscienza.²⁴ Lo sbaglio o l'errore giudiziale possono rispondere a ipotesi non dolose

traditum: essays in honour of Eric H. Pool, a cura di G. Van Niekerk, P. Thomas, M. Nöthling Slabbert, J. F. Gerkens, L. Winkel, J. Hallebeek, Pretoria, University of South Africa, 2005, p. 436. Entrambi gli autori lo hanno applicato allo studio di non poche fonti romane, in cui appunto sovente si ragiona dalla prospettiva dello spettatore onnisciente.

²³ Sono illuminanti le considerazioni di Felino Sandeo, che ritenne che se la sentenza non fosse ingiusta il passaggio in giudicato si darebbe senza più esitazione perché non ci sarebbe rischio di peccato: «*si (...) sententia non est erronea, periculum peccati non imminet ex acquiescentia partium, sed ex eventu quodam secundario non considerabili orto ex sententia iuste prolata*» (FELINUS SANDEUS, *Ad Quinque Libros Decretalium Pars Tertia*, Venetiae, apud Iuntas-Societas aquilae se renovantis, 1601, f. 77 v, 8). Ci sembra appunto un controsenso assumere il non passaggio in giudicato come principio generale e previo (*nunquam transeunt in rem iudicatam*) quando questo 'non passaggio' dipende da un fatto che deve dimostrarsi volta per volta (l'ingiustizia della sentenza) inficiando la presunzione di giustizia della sentenza con un nuovo processo di cognizione.

²⁴ Sant'Alfonso Maria de Liguori sostiene che la coscienza è vincibilmente erronea «(...) *cum debeat, et possit vinci ab operante, vel quia errorem iam advertit, vel saltem dubitat de errore, advertitque simul ad obligationem illum vincendi, tamen negligit illum vincere*» (A. DE LIGORIO, *Theologia Moralis. Tomus primus, Mechliniae, Typis P. J. Haniq, 1828, p. 3*). In questo caso, «(...) *qui conscientiam vincibiliter erroneam habet, semper peccat, sive iuxta eam, sive contra eam operatur*» (*Ibidem.*). La coscienza invincibilmente erronea è quella «(...) *quae moraliter vinci nequit, cum nulla cogitatio, nec dubium erroris veniat in mentem operantis, nec etiam in confuso (...)*»

o dolose. Nel caso in cui la sentenza è erronea per motivi non dolosi, il *periculum peccati* comincia se si riscontrano perlomeno dubbi sulla fondatezza della pronuncia (se però non si arriva mai a sospettare, mai ci sarà *periculum peccati* anche se la sentenza materialmente stabilisca un ordine distorto). Nel caso in cui la sentenza è erronea per motivi dolosi (si pensi alla collusione, al dolo di una parte o del giudice) allora la fonte del *periculum peccati* non è la sentenza, ma la coscienza certa di chi agisce raggirando. È quindi inesatto affermare che una sentenza *nutrit vel fovet peccatum*, poiché chi sa di aver raggirato semplicemente lo sa, e da quel momento nessun appiglio gli serve per scusarsi, e chi ignora o erra invincibilmente non può trovarsi in situazione di peccato finché non cessa l'errore o l'ignoranza.²⁵ La sentenza se è sbagliata può contribuire a generare una situazione di errore o ignoranza nelle parti, ma questo non giustifica come rimedio preventivo di bloccare il suo passaggio in giudicato per la paura di errare. Non solo perché appunto l'errore o l'ignoranza escludono il rischio di peccato, ma perché alla fine la regola dell'agire morale non si trova in un elemento normativo esterno ma proprio nella coscienza del soggetto.

La conferma più evidente di questi difetti della *ratio peccati* come giustificazione della deroga del giudicato nelle cause sullo stato delle persone si troverà appunto nella dottrina successiva, la quale pur tentando di spiegarlo, sollevò non poche criticità di difficile soluzione.

(*Ibidem.*) per cui «*qui conscientiam invincibiliter erroneam habet, non solum non peccat iuxta eam operando, sed etiam aliquanto tenetur illam sequi*» (ivi, p. 4). La situazione di errore o ignoranza invincibile della coscienza esclude il peccato formale poiché si elimina la libertà e l'imputabilità morale nella misura in cui l'errore o l'ignoranza permangono. Il peccato appunto richiede come causa prossima la malizia della volontà. La vincibilità dell'errore o dell'ignoranza scatta quando sorgono dubbi sulla non corrispondenza con la verità di quanto creduto, e pur essendo possibile non si adoperano i mezzi per fare chiarezza. L'ignoranza o l'errore invincibile esiste quando non si ha nemmeno il sospetto, e anche quando dopo studio, riflessione o prudente consultazione si consolida una situazione oggettivamente erronea (cf. D. M. PRÜMMER, *Manuale theologiae moralis secundum principia S. Thomae Aquinatis*, Vol. 1, Barcelona, Herder, 1946, pp. 201-206; G. MAUSBACH, *Teologia morale. La morale generale*, vol. 1, Alba, Edizioni Paoline, 1954, pp. 210-212; Á. RODRÍGUEZ LUÑO, E. COLOM COSTA, *Scelti in Cristo per essere santi. Elementi di Teologia Morale Fondamentale*, Roma, EDUSC, 1999, pp. 330-333, 354-359, 366). Tante volte l'errore giudiziale conduce ad un errore o ignoranza invincibile (le parti forse sono in disaccordo col disposto, ma quando la sentenza diventa ferma – particolarmente dopo aver esaurito i mezzi d'impugnazione – il gravame che subisce una o entrambe non equivale a inficiare di per sé la giustizia della decisione). Proprio per questo, una sentenza erronea che contribuisce a uno stato di ignoranza o errore invincibile in nessun modo *fovet peccatum*.

²⁵ Si analizzano queste difficoltà più dettagliatamente in M. TEIXIDOR, *op. cit.*, pp. 324-327.

3. PERPLESSITÀ E CRITICITÀ NELL'APPLICAZIONE
DEL "NUNQUAM TRANSEUNT" LEGATE ALLA SUA GIUSTIFICAZIONE
"OB PERICULUM ANIMAE"

Alcuni decretalisti e la glossa ordinaria lasciarono capire che la *ratio* soggiacente al principio del *nunquam traseunt* poteva applicarsi ad un altro tipo di cause *vertentes in periculum animae*. Se la *ratio* che fondava il principio poteva rinvenirsi in altre cause, non era assurdo applicare a queste la stessa deroga del giudicato.²⁶ Sorsero clausole di applicazione generiche del non passaggio in giudicato *ubicumque vertitur periculum animae*: in questo caso non ci troviamo dinanzi ad un tipo di causa definita, ma dinanzi ad una diffusa clausola aperta di applicazione.²⁷

Un altro problema che subito emerge è la questione delle sentenze matrimoniali *iuste latae*. Se la ragione del non passaggio in giudicato è il *periculum animae* di una sentenza matrimoniale ingiusta (si pensa soprattutto, come detto, alla *sentenza pro nullitate iniuste lata*), non ci dovrebbero essere problemi per affermare il passaggio in giudicato di una sentenza *pro vinculo iuste lata*, poiché in ipotesi il *periculum* non c'è. Spesso gli autori distinsero in base alla *causa petendi*. Se la causa verteva su un vizio o impedimento *per partes remissibile* alcuni ritenevano che la preterizione dell'appello si paragonava ad un acquiescenza che avrebbe efficacia sanante del consenso. Se la causa invece riguardava un vizio o impedimento *per partes non remissibile* il non uso dell'appello non 'farebbe nascere' il consenso, per cui non ci sarebbe passaggio in giudicato.²⁸ Particolari perplessità desta la prima soluzione,

²⁶ La deroga al passaggio in giudicato si estenderà (non sempre in modo pacifico in dottrina) alle cause di separazione coniugale (malgrado si rilevi che un vero e proprio *periculum animae* è difficile rinvenirlo giacché il vincolo rimane), ad alcune cause di scomunica e alle cause beneficiarie (si paragonano al matrimonio come *matrimonia spiritualia*). Per un'analisi degli autori del periodo riguardo a quest'estensione rimandiamo a M. TEIXIDOR, *op. cit.*, pp. 232-243, 338.

²⁷ La glossa riconosceva questa possibilità nell'affermare che laddove c'è *periculum animae* chiunque può agire processualmente contro gli atti propri (cf. Glossa a x.2.27.7, s.v. "insinuatione"). Citiamo per tutti Henri Bohic: «(...) *agitur de causis matrimonialibus, seu aliis in quibus animae periculum vertitur* (...)» (HENRICUS BOHIC, *op. cit.*, p. 245). La dottrina del periodo è dello stesso parere nell'affermare che il non passaggio in giudicato (oltre le cause matrimoniali) opera laddove si verifichi il *periculum animae*: SINIBALDUS FLISCUS, *cit.*, f. 204 r, xx, 3; HENRICUS DE SEGUSIO, *Summa aurea*, apud Iacobum Vitalem, Venetiis 1574, col. 750; IOANNES ANDREAE, *cit.*, f. 209 r, 5; HENRICUS DE SEGUSIO, *In secundum decretalium librum*, *cit.*, f. 174 r, vii, 1; AEGIDIUS BELLEMÈRE, *cit.*, f. 68 v, 2; ANTONIUS DE BUTRIO, *cit.*, f. 118 r, vii, 8; PETRUS DE ANCHARANO, *cit.*, f. 321 r; NICOLAUS DE TUDESCHIS, *cit.*, f. 55 r, 7, 9; IOANNES DE ANANIA, *cit.*, f. 60 v, 3; IOANNES DE IMOLA, *cit.*, f. 177 r, 6; ALEXANDER DE NEVO, *cit.*, f. 152 r, 8-9; FELINUS SANDEUS, *cit.*, f. 78 r, 15.

²⁸ Leggasi, per tutti, quanto afferma Baldo degli Ubaldi riguardo al passaggio in giudicato di queste sentenze erronee *pro vinculo*: «(...) *si aliquis sensus potest reconciliari matrimonium*

poiché si mette a rischio la sovranità del consenso matrimoniale come causa efficiente del vincolo perché non sempre può presumersi che la preterizione dell'appello equivale alla cessazione dell'impedimento o alla scomparsa del vizio del consenso.

4. SVILUPPO DELLA GIUSTIFICAZIONE DEL “NUNQUAM TRANSEUNT”
IN BASE AL “PERICULUM ANIMAE” FINO AL CODICE PIANO-BENEDETTINO
E LA DOTTRINA POSTERIORE

Nella dottrina posteriore previa alla prima codificazione (secc. XVI-XIX) proliferarono le cause che non passavano in giudicato²⁹ e si seguì la scia del *periculum animae* e della *ratio peccati* per giustificare il privilegio in ordine al giudicato per queste cause.³⁰

transit. Secus si consensus est omnino prohibitus» (BALDUS DE UBALDIS, *Ad tres priores libros decretalium commentaria*, Scientia, Aalen 1970, f. 250 r III, 3). Questa *reconciliatio* non vuol dire che le parti di nuovo pongano il consenso, ora libero da impedimenti o vizi, ma secondo gli autori questa *reconciliatio* opera automaticamente per il fatto di non appellare. Rimandiamo sul punto all'analisi compiuta in M. TEIXIDOR, cit., pp. 310-318.

²⁹ Ne individua ventiquattro Marantha, contando fra di esse le cause matrimoniali (cf. R. MARANTHA, *Praxis sive de ordine iudiciorum tractatus*, coloniae agrippinae, apud Ioannem Gymnicum sub Monocerote, 1606, pp. 380-382). Accanto ad esse si annoverano le cause di separazione coniugale, le cause beneficiari, cause di censure e alcune cause criminali, alcuni casi di iniquità manifesta o infrazione processuale, e infine, rimane la clausola aperta in base all'*ubicumque vertitur periculum animae*. La costituzione apostolica *Dei miseratione* (1741) di Benedetto XIV fu la prima codificazione normativa generale del *nunquam transeunt* per le cause matrimoniali, mentre la costituzione apostolica *Si datam* (1748), dello stesso Benedetto XIV, estese il non passaggio in giudicato alle cause di nullità della professione religiosa. La dottrina posteriore mantenne più meno senza troppe innovazioni quest'ambito largo di applicazione del non passaggio in giudicato. Per un'analisi più approfondita degli autori di quest'ampio periodo riguardo all'estensione del principio del *nunquam transeunt* rimandiamo a M. TEIXIDOR, cit., pp. 374-396, 454-474.

³⁰ Cf. I. P. LANCELOTTI, *Institutiones iuris canonici*, Venetia, apud Petrum Mariam Berthanum, 1606, p. 357; I. BRUNELLI, *Tractatus insignis de sponsalib. & matrimoniis*, in *Tractatus illustrium in utraque tum pontificii tum caesarei iuris facultate iurisconsultorum, de matrimonio & dote. Tomus IX*, a cura di F. Ziletti, Venetiis, scocietas Aquilae se renovantis, 1584, f. 38 r, 2; T. SÁNCHEZ, *De Sancto Matrimonii Sacramento disputationum. Tomus secundus*, Lugduni, nomi vari, 1654, p. 364; E. GONZÁLEZ TÉLLEZ, *Commentaria perpetua in singulos textus quinque librorum Decretalium Gregorii IX. Tomus secundus, complectens librum secundum*, Maceratae, apud Nicolaum Pezzanae, 1787, p. 525, n. 8; A. BARBOSA, *Collectanea doctorum*, Romae, ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1626, p. 607; I. STREIN, *Pars tertia Summae iuris canonici*, Augusta, ex officina Iodoci Kalcovii Biblioposae, 1658, p. 147; H. PIRHING, *Jus canonicum*, Dillingae, apud Joan. Casparum Bencard Bibliopolam Acad., 1675, p. 548, n. XLVI; G. W. SCHROEDER, *Dissertatio iuridica inauguralis de sententiis in rem iudicatam non transeuntibus*, Halae Magdeburgicae, typis Ioannis Friderici Grunerti Academ. et Senat. typogr., 1739, p. 40, n. XXXVI-XXXVII; A. REIFFENSTUEL, *Jus canonicum universum clara methodo juxta titulos quinque librorum decretalium. Tomus secundus*, Venetia-Maceratae, apud Antonium Bortoli, 1742, p. 399, nn. 118-122; F. SCHMALZGRUEBER, *Jus ecclesiasticum universum. Tomus secundus, pars*

Oltre ad autori di un certo spicco che non sentono la necessità di soffermarsi sul fondamento del principio,³¹ altri lo accennano risaltando sfaccettature diverse.³² Di queste posizioni minoritarie forse quella più originale risale a Sigismondo Scaccia. Quest'autore afferma che stando così le cose non c'è nessuna sentenza che possa passare in giudicato giacché in ogni sentenza si può rinvenire un *periculum peccati ex iniustitia sententiae*, per cui qualsiasi sentenza ingiusta recherebbe danno all'anima se fosse osservata, quale segue l'applicazione del *non transitus* per arginare tale *periculum*.³³

secunda, Vol. II, Romae, ex Typographia Rev. Cam. Apostolicae, 1844, p. 435, n. 63; S. SANGUINETI, *Iuris ecclesiastici privati institutiones ad decretalium enarrationem ordinatae*, Romae, ex typographia polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1884, p. 431, n. 624; P. DE BRABANDERE, *Juris canonici et Juris canonico-civilis compendium praelectionibus. Tomus secundus*, Vol. 2, Brugis, sumptibus et Typis Societatis Sancti Augustini-Desclée, de Brouwer et Soc., 1903, p. 569, n. 1230; I. A. ZALLINGER, *Institutiones iuris ecclesiastici. Liber II decretalium*, Romae, typis Antonii Boulzaler, 1823, p. 302 n. 415; L. FERRARIS, *Prompta Bibliotheca canonica, iuridica, moralis, theologica necnon ascetica, polemica, rubricistica, historica de principalioribus, & fere omnibus*, Vol. 8, Venetiis, apud Gasparem Storti, 1782, p. 310, n. 45; P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, Vol. 2, Parisiis, Libraria Delhomme et Brigue-Gabriel Beauchesne & Socii editores, 1904, pp. 418-419, n. 1507.

³¹ Cf. R. MASCHAT, *Institutiones canonicae. Pars I. Institutiones Juris Civilis, Librum I & II Decretalium complectens*, Romae, ex Typographia S. Michaelis ad Ripam per Octavium Puccinelli, 1747, p. 798; F. SCHENK, *De appellationibus*, in *Tractatus illustrium in utraque tum pontificii tum caesarei iuris facultate iuriconsultorum, de sententiis & re iudicata. Tomus quintus*, a cura di F. Ziletti, Venetiis, Societas Aquilae se renovantis, 1584, f. 56 r; I. F. MONTANI, *De appellationibus et earum vera ratione*, in *Tractatus illustrium in utraque tum pontificii tum caesarei iuris facultate iuriconsultorum, de sententiis & re iudicata*, cit., f. 74 v, 235; D. CAVALLARI, *Institutiones juris canonici quibus vetus et nova ecclesiae disciplina enarratur*, Matrithi, ex Typographia Repullés, 1821, p. 104; L. HUGUENI, *Expositio methodica Juris Canonici ad usum scholarum clericorum*, Parisiis, apud Gaume et socios editores, 1887, p. 401; E. GRANDCLAUDE, *Jus canonicum. Tomus secundus libri decretalium secundus et tertius*, Vol. 2, Parisiis, apud Victorem Lecoffre editorem, 1882, p. 149; M. SCHENKL, *Institutiones Juris Ecclesiastici*, Coloniae, sumptibus Joannis Georgii Schmitz bibliopola, 1815, pp. 471-472.

³² Il cardinale Lega, pur conoscendo il concetto di *periculum peccati*, afferma che non c'è passaggio in giudicato nelle cause «(...) ex quibus damnum caperet vel ipsa publica salus, vel bonum spirituale fidelium» (M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici de iudiciis ecclesiasticis. De iudiciis ecclesiasticis civilibus*, Vol. 1, Romae, ex typographia polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1905, p. 572, n. 701). Bassibey, limitandosi alle cause matrimoniali, mette l'accento sull'impossibilità di disporre dell'indissolubilità del matrimonio e stabilisce una chiara differenza tra il peccato materiale e il peccato formale, all'uopo di precisare i contorni del *periculum peccati* (cf. R. BASSIBEY, *Le mariage devant les tribunaux ecclésiastiques. Procédure matrimoniale générale*, Paris-Poitiers, Librairie Religieuse H. Oudin, 1899, p. 409). Cuiacii invece appoggia saggiamente il *nunquam transeunt* sul carattere relativo e non assoluto della presunzione di verità del giudicato, in modo tale che il *periculum* non è tanto quello che giustifica il *non transitus* (che dipende piuttosto dalla non corrispondenza con la verità), ma il *periculum peccati* è quello che spinge forse una delle parti a chiedere la revisione della sentenza (cf. I. CUIACII, *Recitationes in II et IV libros decretalium*, Spira Nemetum, typis Bernardis Albini, 1595, p. 302).

³³ Così lo spiega lo Scaccia: «*Sed animae periculum ratione iniustitiae vertitur in omnibus sen-*

Dall' *ubicumque vertitur periculum animae* si arriva al *semper vertit periculum animae*.

I problemi che già emersero nella dottrina decretalista classica permangono anche in quest'ampio arco di tempo. Il passaggio in giudicato delle sentenze *pro vinculo iuste latae* dipendeva dal fatto che la *causa petendi* consisteva in vizi o impedimenti remissibili, riproponendosi tutta la problematica circa la sovranità del *consensus inter partium* come unica causa efficiente del vincolo.³⁴ A rafforzare quanto detto si può accennare ad alcune posizioni che guardano criticamente la presunzione di acquiescenza alla sentenza per il semplice fatto di non avvalersi dell'appello: tante volte la preterizione dell'appello non manifesta un accordo con la sentenza quanto un rifiuto dell'opera dei tribunali o il timore di peggiorare la situazione.³⁵ Questa convinzione dovrebbe gettare alcune ombre sulla teoria del passaggio in casi di vizi remissibili, sorretta appunto dalla presunzione di acquiescenza.

Una questione relativamente nuova che insorge in questi tempi è la forza vincolante della sentenza ingiusta nel foro interno. Se il litigante vittorio-

tentiis, quia possidens, retinens, vendicans et exigens ex iniusta sententia, semper est in peccato, et sic in periculo animae: ergo nulla est sententia, quae transeat in rem iudicatam (...)» (S. SCACCIA, *Tractatus de sententia et re iudicata*, Lugduni, sumptibus Andreae, Iacobi & Matthaei Prost., 1628, p. 383, n. 45). L'intuizione, seppur in toni più cauti, sembra rinvenirsi anche nel Marantha (cf. R. MARANTHA, *op. cit.*, p. 246, n. 6), che pare collegare il *periculum* non tanto alla sentenza ma alla conoscenza sopravvenuta dell'ingiustizia della pronuncia.

³⁴ Brunelli considera l'ipotesi come una manifestazione del *favor matrimonii* (cf. I. BRUNELLI, *op. cit.*, f. 38 v, n. 8). Sánchez sarebbe dell'opinione di non concedere eccezioni all'operatività del *non transitus*, ma finisce per ammettere il *transitus* in casi di vizi o impedimenti remissibili una volta scaduti i *fatalia legis* per l'appello (cf. T. SÁNCHEZ, *op. cit.*, p. 366, n. 14). Condividono più o meno la sostanza del ragionamento E. GONZÁLEZ TÉLLEZ, *op. cit.*, p. 525, n. 9; A. BARBOSA, *op. cit.*, p. 607; H. PIRHING, *op. cit.*, p. 549, n. LII; A. REIFFENSTUEL, *op. cit.*, p. 399, n. 120; L. FERRARIS, *op. cit.*, p. 310, n. 45. Reiffenstuel esce persino dal campo matrimoniale e collega questo passaggio in casi di vizi remissibili a qualunque ipotesi in cui operi il *non transitus*, in modo tale che ci sarà transito laddove il *periculum animae*, pur esistente, sia *remissibile per partes* (cf. A. REIFFENSTUEL, *op. cit.*, p. 399, n. 125). Lega invece diffida della qualifica: l'ipotetica acquiescenza derivata dal non uso dell'appello non produrrebbe il giudicato in questi casi ma una sorta di convalidazione (cf. M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici de iudiciis ecclesiasticis. De iudiciis criminalibus in genere et in specie. De delictis et poenis praemis tractatu. Lib. II, Vol. 4, Romae, Typis Vaticanis, 1901, p. 509, n. 484*). Il problema di tutto quest'impianto è che l'esistenza o meno del consenso dipende dalla nuova manifestazione di esso, particolarmente in casi di vizi attinenti al consenso. Se una parte esclude la prole è ovvio che questa esclusione è remissibile ma è necessario che la parte presti di nuovo un consenso senza escludere la prole: non può darsi ciò per scontato in base a una presunzione di acquiescenza col *decisum* per il fatto che la parte non appella.

³⁵ Si esprimono criticamente al riguardo H. PIRHING, *op. cit.*, p. 543, n. XXXVI; A. REIFFENSTUEL, *op. cit.*, p. 398, n. 108. Desta un po' di perplessità che entrambi gli autori non prendano da qui lo slancio per guardare più criticamente la tesi del passaggio in giudicato in casi di vizi remissibili, particolarmente in campo matrimoniale.

so sa che la sentenza è ingiusta ma non c'è stato appello e di conseguenza la sentenza è passata in giudicato, in foro interno questo litigante continua comunque ad essere obbligato.³⁶ Questa convinzione rendeva chiaro che sebbene il processo doveva darsi da fare per rispecchiare la verità, eventuali discrasie sul punto impedivano che la parte che veniva a conoscenza dell'ingiustizia potesse rifugiarsi nel piano morale dietro la sentenza. Proprio questa consapevolezza, presa sul serio, rendeva inutile l'istituto del non passaggio in giudicato: l'ingiustizia della sentenza, se conosciuta dalla parte persino in buona fede, fa che permangano gli obblighi cancellati dalla sentenza (forse si potrà e si dovrà persino provvedere alla revisione della sentenza in modo tale che anche in foro esterno si riconosca questo stato di cose, ma già nel foro interno la sentenza non può allegarsi come pretesto e quindi non può mai *fovere peccatum*).

I lavori della prima codificazione non si soffermarono troppo sulla *ratio* del *nunquam transeunt*,³⁷ principio che venne sancito in due precetti. Il can. 1903 CIC 17 lo applicava ad un insieme di cause chiamate *de statu personarum*, nozione nuova che sembrava arginare la casistica precedente ma che appariva con una portata non definita. Il can. 1989 CIC 17 lo applicava alla fattispecie classica delle cause matrimoniali. Mentre la *ratio* del principio *in re matrimoniali* sembrava essere il *periculum animae* o *ratio peccati*³⁸ più dubbi sorsero per quanto riguarda la *ratio* nel caso delle cause sullo stato delle persone.

Un dibattito di una certa entità si ebbe in occasione di una sentenza rotale del 1922 che dichiarò il passaggio in giudicato di una sentenza appellata dal Difensore del Vincolo, perché la morte di una delle parti implicava la scomparsa del *periculum animae* e quindi nulla ostava al passaggio in giudicato.³⁹ Bernardini criticò la pronuncia, poiché a suo giudizio la morte faceva

³⁶ Influisce sul punto A. REIFFENSTUEL, *op. cit.*, p. 398, n. 108. Schmalzgrueber affermerà persino che è lo stesso obbligo giuridico che continua a vivere nella realtà benché la sentenza lo ritenga cancellato (cf. F. SCHMALZGRUBER, *op. cit.*, pp. 437-438, n. 69). Schenkl affermerà che questa forza vincolante nel foro interno esiste nonostante il litigante abbia agito in buona fede, tesi sulla quale sembra convergere Wernz (cf. M. SCHENKL, *op. cit.*, pp. 472-473; F. X. WERNZ, *Ius decretalium. Tomus v. De iudiciis ecclesiasticis liber primus. De iudiciis in genere et de iudiciis contentiosis*, Vol. 5, Prati, ex officina libraria Giachetti, filii et soc., 1914, p. 510). Coincidono sul punto affermando l'inesistenza della forza vincolante del giudicato ingiusto nel foro interno E. GRANDCLAUDE, *op. cit.*, p. 150; I. A. ZALLINGER, *op. cit.*, pp. 300-301. La teologia morale offriva da tempo soluzioni applicabili al caso in esame. Si riteneva per esempio che il possessore in buona fede, se veniva sorpreso dal dubbio riguardo alla bontà del suo possesso, doveva inquisire diligentemente (cf. A. DE LIGORIO, *op. cit.*, pp. 24-25, n. 37). Ancor dunque a maggior ragione chi sa che la cosa di cui gode non gli appartiene affatto.

³⁷ Sul punto rimandiamo all'analisi compiuta in M. TEIXIDOR, *op. cit.*, pp. 503-522.

³⁸ Sul punto A. ARREGUI, *Sobre la cosa juzgada en las causas matrimoniales*, «*Ius Canonicum*» 4, 8 (1964), p. 572.

³⁹ Rota Romana, *coram Prior, Aegypti*, sentenza del 20 giugno 1922, *Nullitatis matrimonii; quaestionis incidentalis de re iudicata*, RRDec, vol. XIV, pp. 190-198. Il fratello del defunto chiese

si scomparire il *periculum peccati*, ma doveva considerarsi anche la *ratio sacramenti*, vero motivo che a suo giudizio giustifica il privilegio, ragione che opera indipendentemente dalla morte dei coniugi e che a giudizio di Bernardini non fu tenuta nel dovuto rilievo dai decretalisti, troppo incentrati nel *periculum animae*.⁴⁰ Fedele invece sostenne che *periculum peccati* e *ratio sacramenti* sono realtà convergenti nei decretalisti, come se la seconda fosse sempre inclusa nella prima, per cui il can. 1903 CIC 17 non sorreggerebbe una giustificazione autonoma basata sul bene o sull'ordine pubblico.⁴¹ Ci sembra però che le fonti non consentono di affermare che la *ratio sacramenti* sia un concetto autonomo e ben tratteggiato nella dottrina dei decretalisti, i quali consideravano soprattutto il *periculum peccati*. Pare anche eccessivo che Fedele affermi la tematizzazione di tale *ratio sacramenti* all'interno del *periculum peccati*, perché il rischio di peccato a cui si riferiva la dottrina spesso operava al di là delle fattispecie in cui era in gioco un sacramento.⁴²

La polemica servì per evidenziare i limiti e le debolezze della *ratio peccati*, che sembrava entrare in un inesorabile tramonto. Di conseguenza alcuni autori si spinsero ancor di più verso altri filoni di giustificazione di sapore 'pubblicista', come per esempio la *ratio sacramenti* proposta da Bernardini, sia nell'ambito matrimoniale,⁴³ sia nell'ambito delle cause di stato in generale. Altri autori invece riproposero le stesse ragioni classiche.⁴⁴

la dichiarazione del passaggio in giudicato. Il turno rotale affermò che la morte e quindi la dissoluzione del vincolo cancellava il *periculum peccati*, per cui poteva dichiararsi il passaggio in giudicato della sentenza appellata.

⁴⁰ Cf. C. BERNARDINI, *Il can. 1903 C.I.C. ed un'interessante sentenza della S. R. Rota*, «Il Diritto Ecclesiastico» 46 (1935), pp. 342-350. Bernardini riteneva esagerato il peso attribuito al *periculum peccati* nei decretalisti, e a prova di ciò sta il fatto che la *Dei miseratione* neppure accenna a tale concetto. Tuttavia, dall'esame delle fonti consta il peso prevalente del *periculum animae* in dottrina (che sia o meno esagerato nulla toglie alla sua presenza). Il silenzio della *Dei miseratione* non è definitivo, perché tace anche sulla *ratio sacramenti*. Quella di Bernardini era una nuova proposta di giustificazione del *nunquam transeunt* in base alla *ratio sacramenti*, elemento che implica un interesse pubblico teso a determinare la valida celebrazione o meno di un sacramento e questo sarebbe il principio dogmatico che soggiace al *nunquam transeunt*, in rapporto al quale la *ratio peccati* sarebbe qualcosa di subordinato o coordinato.

⁴¹ Cf. P. FEDELE, *Osservazioni su una nota alla sentenza Aegypti 20 giugno 1922 coram Prior della Sacra Romana Rota*, «Il Diritto Ecclesiastico» 47 (1936), pp. 75-82.

⁴² Per un'analisi della polemica rimandiamo a M. TEIXIDOR, *op. cit.*, pp. 554-564.

⁴³ Arregui afferma che *pendente vinculo* la forza attraente ce l'ha la *ratio peccati*, ma a vincolo scomparso la forza l'acquista la *ratio sacramenti* (cf. A. ARREGUI, *op. cit.*, pp. 583-584). Smith e Augustine, in campo matrimoniale, si rifanno all'idea del matrimonio come vicenda d'interesse pubblico, anche se non dimenticano la *ratio peccati* (cf. S. B. SMITH, *The marriage process in the United States*, New York-Cincinnati-Chicago, Benzingers Brothers, 1893, p. 343, n. 783-784; P. C. AUGUSTINE, *A commentary on the new Code of Canon Law. Ecclesiastical procedure. Book III: de rebus, or administrative Law: marriage law (can. 1012-1143), matrimonial trials (can. 1960-1992)*, Vol. 5, St. Louis-London, B. Herder Book Co., 1919, p. 434).

⁴⁴ Cf. M. TEIXIDOR, *op. cit.*, pp. 549-554.

Non è questa la sede per una valutazione approfondita di questi nuovi tentativi.⁴⁵ Basta rilevare solo che la necessità di nuove proposte era frutto appunto dell'insufficienza di una giustificazione protrattasi per secoli ma ormai entrata in chiaro declino. La vecchia giustificazione aveva un ancoraggio storico ma insufficienze concettuali; le nuove linee avranno meno basi storiche ma tenderanno di offrire una giustificazione più confacente dal punto di vista giuridico.

5. CONCLUSIONI

Il principio secondo il quale non passano in giudicato le cause sullo stato delle persone non si desume dalla decretale *Lator* (x.2.27.7) ma dal suo *summarium*, carente di valore normativo. Il principio diventò norma generale nel 1741 con la *Dei miseratione*. Il principio si giustificò in base al *periculum animae* o *periculum peccati* nella stragrande maggioranza della dottrina dei decretalisti, anche se questo concetto destava non poche perplessità dogmatiche e pratiche.

Mentre succesivamente cresceva il numero di cause che non passavano in giudicato, la dottrina si misurò con evidenti difficoltà derivanti dalla giustificazione fornita dal *periculum animae*: più si estendeva la deroga al giudicato più debole appariva il suo fondamento, fino al punto che secondo Scaccia non ci sarebbe alcuna sentenza che possa passare in giudicato.

Con la dottrina posteriore al Codice del 1917, la *ratio peccati* entrò definitivamente in crisi. In tale contesto si cercavano nuove basi giustificative prendendo atto dal fatto che il can. 1903 CIC17 applicava il *nunquam transeunt* non solo alle cause matrimoniali ma alle cause sullo stato delle persone, categoria che nemmeno era stata definita. In non pochi casi questi nuovi tentativi nacquero dalla necessità di fornire giustificazione ad un principio che finora si era fondato su una motivazione ritenuta insufficiente.

BIBLIOGRAFIA

- ANDREAE, I., *In secundum decretalium librum novella commentaria*, Venetiis, apud Franciscum Franciscum Senensem, 1581.
- ARREGUI, A., *Sobre la cosa juzgada en las causas matrimoniales*, «Ius Canonicum» 4, 8 (1964), pp. 569-584.
- AUGUSTINE, P. C., *A commentary on the new Code of Canon Law. Ecclesiastical procedure. Book III: de rebus, or administrative Law: marriage law (can. 1012-1143), matrimonial trials (can. 1960-1992)*, Vol. 5, St. Louis-London, B. Herder Book Co., 1919.
- BALBI, R., *La sentenza ingiusta nel «Decretum» di Graziano*, Napoli, Jovene, 1990.

⁴⁵ Autori come Arregui, Acebal Luján, Gorino-Causa, López Zubillaga, Betteini, Berlingò, Malecha e Llobell hanno prodotto contributi degni di rilievo. Per un esame di questi contributi rimandiamo a M. TEIXIDOR, *op. cit.*, pp. 552-553, 565-570, 577-581, 771-783.

- BARBOSA, A., *Collectanea doctorum*, Romae, ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1626.
- BASSIBÉY, R., *Le mariage devant les tribunaux ecclésiastiques. Procédure matrimoniale générale*, Paris-Poitiers, Librairie Religieuse H. Oudin, 1899.
- BELLEMÈRE, A., *In Secundam Secundi Decre. Lib. partem Praelectiones*, Lugduni, apud Senneton fratres, 1548.
- BERNARDINI, C., *Il can. 1903 C.I.C. ed un'interessante sentenza della S. R. Rota*, «Il Diritto Ecclesiastico» 46 (1935), pp. 342-350.
- BETTETINI, A., *Verità, giustizia, certezza. Sulla cosa giudicata nel diritto della Chiesa*, Padova, CEDAM, 2002.
- BOHIC, H., *In Quinque Decretalium libros Commentaria*, Venetiis, apud Haeredem Hieronymi Scoti, 1576.
- BRUNELLI, I., *Tractatus insignis de sponsalib. & matrimoniis*, in *Tractatus illustrium in utraque tum pontificii tum caesarei iuris facultate iurisconsultorum, de matrimonio & dote. Tomus IX*, Venetiis, a cura di F. Ziletti, Societas Aquilae se renovantis, 1584, f. 3 r - 39 r.
- CAVALLARI, D., *Institutiones juris canonici quibus vetus et nova ecclesiae disciplina enarratur*, Matriti, ex Typographia Repullés, 1821.
- CINTI, V., *La disciplina della «res iudicata» nel Decreto di Graziano e nelle Decretali di Gregorio IX*, «Apollinaris» 73, 1 (2000), pp. 313-351.
- CUIACII, I., *Recitationes in II et IV libros decretalium*, Spiraie Nemetum, typis Bernardis Albini, 1595.
- DE ANANIA, I., *In Secundum et Tertium Decretalium lectura*, Lugduni, excudebat Petrus Fradin, 1553.
- DE ANCHARANO, P., *Super Secundo Decretalium*, Bononiae, apud Societatem Typographiae Bononiensis, 1581.
- DE BRABANDERE, P., *Juris canonici et Juris canonico-civilis compendium praelectionibus. Tomus secundus*, Vol. 2, Brugis, sumptibus et Typis Societatis Sancti Augustini-Desclée, de Brouwer et Soc., 1903.
- DE BUTRIO, A., *Super secunda secundi decretalium*, Venetiis, apud Iuntas, 1578.
- DE IMOLA, I., *Super secundo decretalium*, Lugduni, excudebat Georgius Regnault, 1549.
- DE NEVO, A., *In secundum Decretalium librum commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1583.
- DE LIGORIO, A., *Theologia Moralis. Tomus primus*, Mechliniae, Typis P. J. Haniq, 1828.
- DE SEGUSIO, H., *Summa aurea*, Venetiis, apud Iacobum Vitalem, 1574.
- IDEM, *In secundum decretalium librum commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1581.
- IDEM, *In quartum decretalium librum commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1581.
- IDEM, *In primum decretalium librum commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1581.
- DE TUDESCHIS, N., *Commentaria Tertiae Partis in Secundum Decretalium*, Vol. 5, Venetiis, apud Iuntas-Societas aquilae se renovantis, 1591.
- DE UBALDIS, B., *Ad tres priores libros decretalium commentaria* (Lugduni, Neudruck de Ausgabe, 1585), Aalen, Scientia, 1970.
- DE ZABARELLIS, F., *Super Secundo Decretalium*, Venetiis, apud Iuntas, 1602.
- DELLA ROCCA, F., *Saggi di diritto processuale canonico*, Padova, CEDAM, 1961.

- DURANTIS, G., *Speculum iuris (pars prima et secunda)*, Basileae, apud Ambrosium et Aurelium Frobenios fratres, 1574.
- FEDELE, P., *Osservazioni su una nota alla sentenza Aegypti 20 giugno 1922 coram Prior della Sacra Romana Rota*, «Il Diritto Ecclesiastico» 47 (1936), pp. 75-82.
- FERRARIS, L., *Prompta Bibliotheca canonica, iuridica, moralis, theologica necnon ascetica, polemica, rubricistica, historica de principalioribus, & fere omnibus*, Vol. 8, Venetis, apud Gasparem Storti, 1782.
- FLISCUS, S., *In quinque libros decretalium apparatus seu comentaria*, Lugduni, apud Caerolum Pesnot., 1578.
- FRIEDBERG, E. A., *Quinque compilationes antiquae nec non Collectio Canonum Lipsiensis*, Graz, Akademische Druck und Verlagsanstalt, 1956.
- GASPARRI, P., *Tractatus canonicus de matrimonio*, Vol. 2, Parisiis, Libraria Delhomme et Briguet-Gabriel Beauchnesne & Socii, editores, 1904.
- GAUDEMET, J., *Les sources du droit canonique VIII^e-XX^e siècle*, Paris, Éditions du Cerf, 1993.
- GONZÁLEZ TÉLLEZ, E., *Commentaria perpetua in singulos textus quinque librorum Decretalium Gregorii IX. Tomus secundus, complectens librum secundum*, Maceratae, apud Nicolaum Pezzanae, 1787.
- GRANDCLAUDE, E., *Jus canonicum. Tomus secundus libri decretalium secundus et tertius*, Vol. 2, Parisiis, apud Victorem Lecoffre, editorem, 1882.
- GRATIANUS, *Decretum Gratiani emendatum et notationibus illustratum una cum glossis Gregori XII Pont. Max. iussu editum*, Lugduni, 1584.
- GREGORIUS IX, *Decretales D. Gregorii Papae IX suae integritati una cum glossis restitutae*, Lugduni, sumptibus Horatii Cardon., 1613.
- HUGUENIN, L., *Expositio methodica Juris Canonici ad usum scholarum clericalium*, Parisiis, apud Gaume et socios, editores, 1887.
- KURTSCHIED, B., WILCHES, F. A., *Historia iuris canonici. Tomus 1. Historia fontium et scientiae iuris canonici*, Romae, Officium Libri Catholici, 1943.
- LANCELOTTI, I. P., *Institutiones iuris canonici*, Venetia, apud Petrum Mariam Bertanum, 1606.
- LEGA, M., *Praelectiones in textum iuris canonici de iudiciis ecclesiasticis. De iudiciis criminalibus in genere et in specie. De delictis et poenis praemisso tractatu. Lib. II - Vol. IV*, Romae, Typis Vaticanis, 1901.
- IDEM, *Praelectiones in textum iuris canonici de iudiciis ecclesiasticis. De iudiciis ecclesiasticis civilibus*, Vol. 1, Romae, ex typographia polyglotta S. C. de propaganda Fide, 1905.
- LÓPEZ ZUBILLAGA, J. L., *La doble decisión conforme en el proceso canónico*, Salamanca, Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, 2003.
- MARANTHA, R., *Praxis sive de ordine iudiciorum tractatus*, Coloniae Agrippinae, apud Ioannem Gymnicum sub Monocerote, 1606.
- MASCHAT, R., *Institutiones canonicae. Pars I. Institutiones Juris Civilis, Librum I & II Decretalium complectens*, Romae, ex Typographia S. Michaelis ad Ripam, per Octavium Puccinelli, 1747.
- MAUSBACH, G., *Teologia morale. La morale generale*, Vol. 1, Alba, Edizioni Paoline, 1954.

- MONTANI, I. F., *De appellationibus et earum vera ratione*, in *Tractatus illustrium in utraque tum pontificii tum caesarei iuris facultate iurisconsultorum, de sententiis & re iudicata. Tomus quintus*, a cura di F. Ziletti, Venetiis, Societas Aquilae se renovantis, 1584, pp. 62-86.
- MUSSELLI, L., *Il concetto di giudicato nelle fonti storiche del diritto canonico: dalle origini al XVII secolo*, Padova, CEDAM, 1972.
- PAUCAPALEA, *Summa über das Decretum Gratiani*, a cura di J. F. Von Schulte, Aalen, Scientia, 1965.
- PENNINGTON, K., *The Decretalists 1190-1234*, in *The history of medieval canon law in the classical period, 1140-1234 from Gratian to the Decretals of pope Gregory IX*, a cura di W. Hartmann, K. Pennington, Washington D.C., The Catholic University of America Press, 2008, pp. 211-245.
- Pilii, Tancredi, Gratiae libri de iudiciorum ordine*, a cura di F. C. Bergmann, Aalen, Scientia, 1965.
- PIRHING, H., *Jus canonicum*, Dillingae, apud Joan. Casparum Bencard Bibliopolam Acad., 1675.
- PRÜMMER, D. M., *Manuale theologiae moralis secundum principia S. Thomae Aquinatis*, Vol. I, Barcelona, Herder, 1946.
- REIFFENSTUEL, A., *Jus canonicum universum clara methodo juxta titulos quinque librorum decretalium. Tomus secundus.*, Venetia-Maceratae, apud Antonium Bortoli, 1742.
- RODRÍGUEZ LUÑO, Á., COLOM COSTA, E., *Scelti in Cristo per essere santi. Elementi di Teologia Morale Fondamentale*, Roma, EDUSC, 1999.
- SALERNO, F., *Precedenti medioevali del processo matrimoniale canonico*, in *Il processo matrimoniale canonico*, a cura di C. Gullo, P. A. Bonnet, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1994, pp. 27-100.
- SÁNCHEZ, T., *De Sancto Matrimonii Sacramento disputationum. Tomus secundus*, Lugduni, Philippi Borde, Laurentii Arnaud & Claudii Rigaud, 1654.
- SANDEUS, F., *Ad Quinque Libros Decretalium Pars Tertia*, Venetiae, apud Iuntas-Societas aquilae se renovantis, 1601.
- SANGUINETI, S., *Iuris ecclesiastici privati institutiones ad decretalium enarrationem ordinatae*, Romae, ex typographia polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1884.
- SCACCIA, S., *Tractatus de sententia et re iudicata*, Lugduni, sumptibus Andreae, Iacobi & Matthaei Prost., 1628.
- SCHENK, F., *De appellationibus*, in *Tractatus illustrium in utraque tum pontificii tum caesarei iuris facultate iurisconsultorum, de sententiis & re iudicata. Tomus quintus*, a cura di F. Ziletti, Venetiis, Societas Aquilae se renovantis, 1584, pp. 55-57.
- SCHENKL, M., *Institutiones Juris Ecclesiastici*, Coloniae, sumptibus Joannis Georgii Schmitz bibliopolae, 1815.
- SCHMALZGRUEBER, F., *Jus ecclesiasticum universum. Tomus secundus, pars secunda*, Vol. II, Romae, ex Typographia Rev. Cam. Apostolicae, 1844.
- SCHROEDER, G. W., *Dissertatio iuridica inauguralis de sententiis in rem iudicatam non transeuntibus*, Halae Magdeburgicae, typis Ioannis Friderici Grunerti Academ. et Senat. typogr., 1739.
- SMITH, S. B., *The marriage process in the United States*, New York-Cincinnati-Chicago, Benzingers Brothers, 1893.

- STICKLER, A. M., *Historia iuris canonici latini: institutiones academicae. I. Historia fontium*, Roma, Libreria Ateneo Salesiano, 1985.
- STREIN, I., *Pars tertia Summae iuris canonici*, Augusta, ex officina Iodoci Kalcovii Biblioposae, 1658.
- TEIXIDOR, M., *La cosa juzgada en las causas sobre el estado de las personas: evolución histórica, situación actual y perspectivas de desarrollo*, Roma, EDUSC, 2021.
- TRANENSIS, G., *Summa super titulis Decretalium. Novissime cum repertorio et numeris principalium et emergentium questionum impressa* (Lugduni, Neudruck de Ausgabe, 1519), Aalen, Scientia, 1968.
- VAN HOVE, A., *Prolegomena ad Codicem juris canonici*, Mechelen-Roma, H. Dessain, 1945.
- WACKE, A., «*Res iudicata pro veritate accipitur*»? *Le finalità della procedura civile romana tra principio dispositivo e principio inquisitorio*, in *Quid est veritas? Un seminario su verità e forme giuridiche*, a cura di C. Cascione, C. Masi Doria, Napoli, Statura, 2013, pp. 381-422.
- WERNZ, F. X., *Ius decretalium. Tomus v. De iudiciis ecclesiasticis liber primus. De iudiciis in genere et de iudiciis contentiosis*, Vol. 5, Prati, ex officina libraria Giachetti, filii et soc., 1914.
- WUBBE, F., *Luchtledige rechtswetenschap*, in *Ex iusta causa traditum: essays in honour of Eric H. Pool*, a cura di G. Van Niekerk, P. Thomas, M. Nöthling Slabbert, J.-F. Gerkens, L. Winkel, J. Hallebeek, Pretoria, University of South Africa, 2005, pp. 434-441.
- ZALLINGER, I. A., *Institutiones iuris ecclesiastici. Liber II decretalium.*, Romae, typis Antonii Boulzaler, 1823.